Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Giovedì, 24 gennaio 1929 - ANNO VII** — **Numero 20**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 333.

LEGGE 27 dicembre 1928, n. 3249.

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia la somma di L. 6,000,000 e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di L. 2,300,000 al fine di mutuare l'una e l'altra al comune di Trapani per esecuzione di opere pubbliche, ed autorizzazione alla detta Cassa di risparmio a mutuare direttamente al Comune suddetto la somma di L. 2,200,000 per sistemazione finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a ricevere in conto corrente al tasso del 6.50 per cento all'anno dal Banco di Sicilia la somma di L. 6,000,000 e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di L. 2,300,000, per mutuare l'una e l'altra al comune di Trapani al fine di metterlo in grado di provvedere all'esecuzione di opere pubbliche da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, cui spetterà approvare i progetti.

All'operazione è applicabile il secondo comma dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Nei riguardi del conto corrente la presente autorizzazione vale per il Banco di Sicilia e per la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane a tutti gli effetti, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Art. 2.

I versamenti in conto corrente saranno effettuati per entrambe le somme anzidette dal Banco di Sicilia,
volta, su richiesta degli Istituti di previdenza am
dalla Cassa depositi e prestiti, presso la competente sezione di Regia tesoreria provinciale, in base a mandati emessi dagli Istituti stessi a favore del comune di Trapani e serviranno alla copertura dei mandati stessi.

Il regolamento dei conti fra il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio avverrà ai sensi delle disposizioni seguenti.

Art. 3.

Il mutuo, che, ai termini dell'art. 1, gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti faranno al comune di Trapani, sarà concesso all'interesse del 6.50 per cento all'anno, con ammortamento in 50 anni.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto, si applicano al detto mutuo le disposizioni che regolano i mutui degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

La delegazione da rilasciarsi dal comune di Trapani a favore degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, sarà da questi depositata presso il Banco di Sicilia, al quale il Comune pagherà direttamente ed in

corrispondenza alle scadenze delle sovrimposte comunali le singole rate bimestrali; il cui ammontare sarà poi, a cura del Banco suddetto, ripartito, in proporzione degli anticipi fatti, con la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, senza intervento della Cassa depositi e prestiti quale amministratrice degli Istituti di previdenza nei rapporti di dare e di avere intercedenti tra il Banco ed il Comune, e restando inteso che, per tutto il periodo durante il quale rimarrà vigente il conto corrente, l'eventuale contributo statale di cui all'art. 7 della presente legge sarà pagato dal Ministero competente direttamente al Banco di Sicilia, che curerà di ripartirlo in proporzione degli anticipi fatti, come sopra.

Art. 5.

Fermo rimanendo il piano di ammortamento di cui all'articolo 3 nei rapporti tra il Comune e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, questi, decorsi i sei anni dall'inizio dell'ammortamento, avranno facoltà di consentire l'anticipato rimborso, qualora gli enti anticipatori di cui all'art. 1 ne avranno fatta richiesta sei mesi prima della scadenza del sessennio.

Decorsi dodici anni dall'inizio dell'ammortamento, l'operazione di conto corrente potrà ulteriormente essere prorogata di sei anni in sei anni, a condizione che tra gli Istituti di previdenza e gli enti anticipatori sia intervenuto, sei mesi prima della scadenza del sessennio in corso, l'accordo.

Art. 6.

Per il regolamento dei rapporti fra gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti e gli enti anticipatori, le disposizioni dei precedenti articoli sostituiscono, in ogni effetto, la formale convenzione, e le eventuali particolarità che occorresse definire saranno stabilite per semplice corrispondenza.

Art. 7.

Per il mutuo di cui all'art. 3 potrà essere concesso il concorso statale se e in quanto lo consentano le disposizioni vigenti in materia, con le forme e le modalità prescritte dalle disposizioni stesse.

Art. 8.

La Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane è autorizzata anche in deroga alle disposizioni statutarie a mutuare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, direttamente al comune di Trapani la somma di L. 2,200,000 per dimissione di passività, al saggio d'interesse del 7 per cento all'anno, con ammortamento in 20 anni, e con le garanzie stabilite per i mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti.

All'operazione è applicabile il disposto dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 334.

LEGGE 9 dicembre 1928, n. 3253.

Approvazione della convenzione con la Società anonima Ricuperi Marittimi Genova (SORIMA) per ricupero di materiali costituenti carico di piroscafi affondati durante la guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in data 19 settembre 1928 tra l'avv. comm. Alberto Vicinelli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, nella sua qualità di gestore della speciale Azienda dei rischi di guerra in navigazione, ed il gr. uff. Alberto Manzi Fè, in rappresentanza della Società anonima SORIMA (Società Ricuperi Marittimi), con la quale si concede per dieci anni a detta Società, con diritto di esclusività, di esperire il ricupero delle navi e dei rispettivi carichi affondati per causa di guerra, rimasti in proprietà della gestione dei rischi di guerra e di eventuali suoi cointeressati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — CIANO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 335.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1928, n. 3077.

Attribuzione della denominazione « Libertinia » al villaggio rurale costruito nell'ex feudo Mandrerosse nel comune di Ramacca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il signor Pasquale Libertini di San Marco chiede che al villaggio rurale costruito nell'ex feudo « Mandrerosse » in comune di Ramacca sia attribuita la denominazione « Libertinia »;

Veduti i pareri favorevoli espressi dal podestà di Ramacca con deliberazione 20 aprile 1928 e dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Catania con deliberazione 10 ottobre 1928;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al villaggio rurale costruito nell'ex feudo « Mandrerosse » in comune di Ramacca, di proprietà del signor Pasquale Libertini di San Marco, è attribuita la denominazione « Libertinia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 96. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 336.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. **3167**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Paitone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 giugno 1928-VI, n. 1719, col quale il comune di Paitone è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Nuvolento;
Vista la deliberazione del podestà di Nuvolento rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Paitone;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Paitone è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 130. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 337.

REGIO DECRETO 29 luglio 1928, n. **3160**.

Sostituzione del segretario aggiunto della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 aprile 1915, n. 557, col quale il sig. cav. uff. dott. Gino Mancioli, capo sezione del Ministero delle finanze, fu nominato segretario aggiunto della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;
Ritenuto che occorre sostituire il detto funzionario che, per altre mansioni affidategli, non può più disimpegnare il predetto incarico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri, e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del sig. cav. uff. dott. Gino Mancioli, è nominato segretario aggiunto della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione il sig. comm. dott. Salvatore Tucci, capo sezione al Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 123. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 338.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. **3168**.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Malpotremo, Paroldo, Roascio e Torresina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1928-VI, n. 812, col quale i comuni di Malpotremo, Paroldo, Roascio e Torresina sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Ceva;
Vista la deliberazione del podestà di Ceva rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Malpotremo, Paroldo, Roascio e Torresina;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Malpotremo, Paroldo, Roascio e Torresina sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 131. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **339**.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. **3170**.

Aggregazione del comune di Galdo a quello di Sicignano che assume la denominazione di « Sicignano degli Alburni ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Galdo è aggregato a quello di Sicignano che assume la denominazione di « Sicignano degli Alburni ».

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 133. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **340**.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. **3171**.

Riunione dei comuni di Baselica Bologna, Carpignago, Giussago e Turago Bordone in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Giussago ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Baselica Bologna, Carpignago, Giussago e Turago Bordone sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Giussago ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 134. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **341**.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. **3172**.

Riunione dei comuni di Lenno, Mezzegra e Tremezzo in un unico Comune denominato « Tremezzina » con capoluogo Tremezzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Lenno, Mezzegra e Tremezzo sono riuniti in unico Comune denominato « Tremezzina » con capoluogo Tremezzo.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 135. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **342**.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. **3174**.

Riunione dei comuni di Caminata in Tures, Campo Tures, Acereto, Molini di Tures e Riva di Tures in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Campo Tures ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Caminata in Tures, Campo Tures, Acereto, Molini di Tures e Riva di Tures sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Campo Tures ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 137. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 343.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 novembre 1928, n. 3082.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione 23 novembre 1928 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla concessione della ferrovia Rimini-San Marino in vista degli impegni assunti nei confronti della Repubblica di San Marino con la convenzione 26 marzo 1927, resa esecutoria con il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 23 novembre 1928-VII, fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e i legali rappresentanti della Società Veneto-Emiliana per costruzione ed esercizio di ferrovie e tramvie, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino.

Art. 2.

Per provvedere alla costruzione della ferrovia Rimini-San Marino è autorizzata la spesa di L. 41,500,000, alla quale si farà fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva, di cui all'art. 6 del decreto 30 giugno 1927, n. 113119/113120, emanato dal Ministero delle finanze, a norma del R. decreto 26 giugno 1927, n. 1570.

Le annualità relative alla sovvenzione dell'esercizio faranno carico alle assegnazioni di bilancio corrispondenti al capitolo 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per il corrente esercizio finanziario.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni che, per l'applicazione del presente decreto, si renderanno necessarie negli stati di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni.

Con decreti del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto alle modificazioni compensative che si renderanno necessarie, in relazione alle effettive esigenze dei vari servizi, nelle autorizzazioni di spesa trasferite nella gestione di quel Ministero in dipendenza del R. decreto 26 giugno 1927, n. 1570.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 101. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 344.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1928, n. 3190.

Inclusione dell'abitato di Riola Nuova, frazione del comune di Vergato, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Riola Nuova, frazione del comune di Vergato, in provincia di Bologna.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 151. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **345.**

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1929, n. 27.

Soppressione del « Servizio stenografico » ed istituzione di un « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 11, concernente la istituzione di un Servizio stenografico alla dipendenza del Capo del Governo;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, riguardante il divieto di assunzione di nuovo personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Servizio stenografico istituito con R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 11, è soppresso.

Art. 2.

Alla diretta dipendenza del Capo del Governo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un « Servizio speciale riservato » composto di un ufficio principale e di uffici distaccati nelle città ove il Capo del Governo riconosca necessario di istituirli.

A capo del Servizio stesso è preposto un funzionario di grado non inferiore al 5°, scelto dal Capo del Governo, fra il personale delle Amministrazioni dello Stato.

La direzione dell'ufficio principale e quella degli uffici distaccati è affidata a funzionari di gruppo *A* dell'annessa tabella.

Art. 3.

Gli uffici sono classificati di prima e di seconda classe; in relazione alla importanza demografica e politica delle località in cui funzionano, hanno autonomia locale e dipendono, a tutti gli effetti, dagli organi centrali del Servizio speciale riservato. Devono avere sede presso le Prefetture, e, nelle località non sedi di Prefettura, presso uffici da esse dipendenti, restando a carico delle Provincie la somministrazione dei locali necessari, l'arredamento e l'ammobigliamento dei medesimi, nonchè la relativa manutenzione.

Art. 4.

Per il personale del predetto Servizio sono costituiti un apposito Consiglio d'amministrazione ed una speciale Commissione di disciplina.

Il Consiglio d'amministrazione è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ne fanno parte il segretario capo della medesima ed il capo del Servizio. Per le deliberazioni che non riflettano il personale di gruppo *A*, interviene con voto consultivo l'ispettore superiore.

Il verbale di ciascuna seduta del Consiglio d'amministrazione è dal capo del Servizio sottoposto al visto del Capo del Governo, il quale indicherà eventualmente quali deliberazioni non approvi.

Il Capo del Governo nomina, al principio di ogni anno, 4 membri effettivi e 2 supplenti per la costituzione della Commissione di disciplina. La Commissione è convocata dal Capo del Governo ed è composta da due dei membri suddetti, dei quali il più elevato in grado assume le funzioni di presidente, e dal capo del Servizio che funge da relatore. Disimpegna le funzioni di segretario della Commissione l'ispettore superiore, o chi ne fa le veci.

Art. 5.

Nei procedimenti disciplinari per l'applicazione delle punizioni previste dai numeri 3, 4 e 5 dell'art. 56 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è in facoltà dell'Amministrazione di prescindere dall'osservanza delle disposizioni degli articoli 70, 72, comma 2°, e 73 dello stesso decreto. In tal caso però l'Amministrazione dovrà procedere alla contestazione degli addebiti nei modi previsti dall'art. 60 del citato decreto, fermo restando il diritto dell'incolpato di essere sentito personalmente dalla Commissione di disciplina.

Art. 6.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'art. 183, lettera *D*, del testo unico sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono esercitate, nei riguardi del personale del Servizio speciale riservato, dalla Commissione di disciplina.

Art. 7.

Avverso i provvedimenti adottati con decreto del Capo del Governo a carico del personale del Servizio speciale riservato, non è ammesso gravame di sorta.

Art. 8.

Le assunzioni al grado iniziale del personale di gruppo *A* sono fatte a scelta dal Capo del Governo tra i funzionari, dello stesso gruppo delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore al 9°. Essi conservano il diritto agli assegni di carattere fisso e continuativo e successivi aumenti, previsti dalle norme vigenti presso le Amministrazioni di provenienza.

Il Capo del Governo, quando lo ritenga opportuno, ha facoltà di restituire i funzionari di gruppo *A* al ruolo di provenienza, nel quale sono collocati immediatamente dopo l'ultimo funzionario di pari grado.

La riassunzione, per i funzionari di grado 6°, è subordinata al parere del Consiglio d'amministrazione del personale del quale tornano a far parte. Nel caso di parere sfavorevole detti funzionari sono ammessi a liquidare il trattamento di riposo eventualmente spettante a norma di legge, e, ove provengano dall'Amministrazione della P.S., con l'applicazione del disposto dell'art. 4 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33.

Art. 9.

Il personale del gruppo *A* dell'annessa tabella liquiderà il trattamento di quiescenza secondo le norme stabilite dagli ordinamenti dell'Amministrazione da cui proviene.

Art. 10.

Le assunzioni del personale degli altri gruppi dell'annessa tabella sono fatte tra il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato in possesso dei requisiti necessari, da accertarsi con le norme e le modalità che saranno stabilite con decreto del Capo del Governo.

Nel passaggio dal ruolo della rispettiva Amministrazione in quello del Servizio speciale riservato, detto personale può essere collocato al grado immediatamente superiore a quello coperto. Quello assunto nella carriera degli esperti di gruppo *B* non può essere assegnato oltre il grado 8° nel quale si esaurisce detta carriera.

Quando non sia possibile provvedere a norma del primo comma, il Capo del Governo ha facoltà di indire pubblici concorsi determinandone, con suo decreto, le norme e le modalità.

L'ammissione a tali concorsi è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

Per la costituzione ed il funzionamento del Servizio speciale riservato, istituito col presente decreto, il Capo del Governo è autorizzato a procedere a nuove nomine di personale di ruolo e ad assumere personale non di ruolo, in deroga al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, entro il limite dei posti vacanti in organico.

Art. 12.

Il Capo del Governo ha facoltà di istituire, con suo decreto, corsi professionali riguardanti il servizio, ai quali possono partecipare soltanto i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato che aspirino all'assunzione nelle carriere tecniche del Servizio speciale riservato.

Detti corsi sono tenuti in Roma dal personale tecnico del gruppo *B* dei ruoli del Servizio predetto.

Il personale di ruolo ammesso a frequentare i corsi continua a percepire lo stipendio, i supplementi di servizio attivo ed ogni altro assegno di carattere continuativo inerenti al rispettivo grado e servizio, e quello non di ruolo le competenze di cui gode presso la propria Amministrazione. La spesa per detti assegni dovuti all'uno e all'altro personale resta a carico del bilancio dell'Amministrazione da cui esso dipende.

Sarà invece provveduto con fondi da stanziarsi di volta in volta, al pagamento delle seguenti indennità giornaliere:

a) personale civile non residente in Roma: diaria di L. 20 per ogni giorno di effettiva frequenza;

b) personale di corpi armati non residente a Roma: diaria prevista dai rispettivi regolamenti per i servizi fuori residenza;

c) personale civile in disponibilità: diaria di L. 15 se residente in Roma e di L. 35 se proveniente da altre località.

Con gli stessi fondi si provvederà alle spese di funzionamento dei corsi, ivi comprese le indennità da corrispondere per maggiori prestazioni al personale all'uopo incaricato, che verranno stabilite dal Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 13.

Il personale addetto al Servizio speciale riservato è obbligato per turno a prestare la propria opera sia in orario notturno, dalle 22 alle 6 del mattino, sia nei giorni di riposo festivo.

Gli spettano per tali prestazioni i compensi orari stabiliti dal R. decreto 17 febbraio 1921, n. 182, aumentati della metà.

Allo stesso personale, per eventuali speciali servizi prestati durante il mese, potrà essere corrisposto un compenso computabile secondo il tempo occorso per eseguirli, e secondo la tariffa di cui sopra.

La somma complessiva mensile dei cennati compensi può superare per ciascun addetto al Servizio speciale riservato il limite delle settantacinque ore mensili, senza però che con ciò possa essere oltrepassata l'assegnazione dei fondi iscritta in bilancio per tali compensi sulla base di 100 ore mensili per ciascun impiegato addetto al Servizio.

Art. 14.

Nel bilancio del Ministero delle finanze, sotto la rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio speciale riservato », saranno istituiti i capitoli di spesa per il funzionamento del Servizio stesso, trasportandovi i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'interno per il soppresso Servizio stenografico, sia specificatamente, sia cumulativamente con assegnazioni per altri servizi di detto Ministero.

Art. 15.

Disposizioni transitorie.

Il personale di ruolo del soppresso Servizio stenografico viene inquadrato nei ruoli dell'annessa tabella *A* e collocato nei gruppi e gradi corrispondenti a quelli occupati all'atto del passaggio.

Art. 16.

Nella prima applicazione del presente decreto gli ufficiali di P. S., che alla data del decreto stesso siano addetti al soppresso Servizio stenografico, possono far passaggio nel ruolo di gruppo *A* del Servizio speciale riservato. All'atto del passaggio possono essere collocati, con graduatoria di merito, sentito il Consiglio d'amministrazione, al grado immediatamente superiore a quello rivestito.

Ai medesimi sono applicati i benefici di cui all'art. 8 del presente decreto.

Art. 17.

Nella prima applicazione del presente decreto gli agenti di P.S. attualmente addetti al soppresso Servizio stenografico, che siano riconosciuti in possesso di speciali competenze tecniche, possono essere assunti nel ruolo tecnico del gruppo *C* di cui all'annessa tabella *A*, o, qualora posseggano il necessario titolo di studio, in quello tecnico di gruppo *B*.

Il loro inquadramento è fatto a giudizio insindacabile del Capo del Governo, sentito il Consiglio d'amministrazione, tenendo conto dell'anzianità di servizio, del merito e della capacità tecnica.

E' loro conservata, come assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza tra l'importo complessivo dello stipendio o paga mensile, del supplemento di servizio attivo e di tutte le altre indennità fisse e continuative inerenti al loro grado, di cui siano provvisti all'atto della nomina nel nuovo ruolo, e l'ammontare dello stipendio, del supplemento di servizio attivo e delle indennità di caroviveri inerenti al grado come sopra conferito.

La posizione di ruolo di quegli agenti di P. S., che al 1° luglio 1927 passarono nel ruolo civile del soppresso Servizio stenografico, sarà ripresa in esame ai fini di un nuovo inqua-

dramento in base ai criteri di cui al precedente comma secondo; è inoltre loro applicabile la disposizione di cui al comma terzo.

Art. 18.

I ruoli della Pubblica sicurezza saranno ridotti di tanti posti quanti sono quelli dei funzionari, impiegati, agenti ed uscieri attualmente comandati a prestar servizio presso il Servizio stenografico, in conformità della tabella *B* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 19.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro per le finanze, sarà emanato il regolamento e tutte le altre norme eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 176. — SIROVICH.

TABELLA A.

Ruoli organici del personale del « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Carriera amministrativa.

Gruppo A.

Grado		Numero dei posti	
6°	Dirigenti di 1ª classe	3	
7°	Dirigenti di 2ª »	4	
8°	Dirigenti di 3ª »	2	
			9

Carriera tecnica.

Gruppo B.

Grado			
6°	Ispettore superiore	1	
7°	Ispettori di 1ª classe	4	
8°	Ispettori di 2ª classe, ufficiali capi, esperti capi	11	
9°	Ufficiali principali, esperti principali	24	
10°	Ufficiali, esperti	42	
11°	Ufficiali aggiunti, esperti aggiunti		
			82

Gruppo C.

Grado		Numero dei posti	
9°	Aiutanti ufficiali capi, coadiutori capi	20	
10°	Aiutanti ufficiali principali, coadiutori principali	35	
11°	Primi aiutanti ufficiali, primi coadiutori	61	
12°	Aiutanti ufficiali, coadiutori	76	
			192

Carriera d'ordine.

Gruppo C.

Grado			
9°	Archivista capo	1	
10°	Primi archivisti	2	
11°	Archivisti	4	
12°	Applicati	5	
13°	Alunni	2	
			14

Personale subalterno.

Uscieri capi	5	
Uscieri	5	
Inservienti	3	
		13
Totale generale		310

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Primo Ministro Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA B.

Tabella delle riduzioni da apportarsi nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
(Art. 18 del presente decreto).

Funzionari di P. S.

Grado		Numero dei posti	
7°	Commissari capi	3	
8°	Commissari	4	
9°	Commissari aggiunti	2	
			9

Sottufficiali ed agenti di P. S.

Marescialli di 2ª e 3ª classe	11	
Brigadieri	6	
Vice brigadieri	7	
Guardie scelte	10	
Guardie	66	
		100

Personale d'ordine.

9°	Archivista capo	1	
10°	Primi archivisti	3	
11°	Archivisti	2	
			6

Personale subalterno.

Uscieri	8
Totale	123

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Primo Ministro Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1928.
Uso facoltativo della divisa nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni da parte del Rettore, dei membri del Senato accademico e dei professori di ruolo della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' data facoltà al Rettore, ai membri del Senato accademico ed ai professori di ruolo della Regia università di Roma di fare uso nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1928 - Anno VII
Registro 23, foglio 362.

ALLEGATO *A*.

Descrizione della divisa del Rettore, dei membri del Senato accademico e dei professori di ruolo della Regia università degli studi di Roma.

Toga. — Di seta nera accrespata sulle spalle e sull'attacco delle maniche con colletto e mostre a scialle discendenti fino a terra, di velluto nero per il Rettore, di raso nero filettato di seta rosso cremisi per gli altri membri del Senato accademico e pei professori di ruolo. Maniche leggermente allargate in basso, con mostra rivoltata di raso rosso cremisi per il Rettore e per i membri del Senato accademico e di raso nero per i professori di ruolo, riprese da doppio cordone che, per il Rettore, sarà d'oro e per gli altri di seta nera e cremisi, attaccato alle spalle da piccolo nodo legato da due fiocchi eguali. Sulla spalla sinistra, fermata e ripresa da una fibula, ricamata in oro per il Rettore e per i membri del Senato accademico, in argento per i professori di ruolo, rappresentante il distintivo universitario fascista, una fascia di seta, uso stola, terminata ai due capi a punta con fiocco, rispettivamente d'oro e d'argento, del colore della Facoltà cui il professore appartiene. Questa fascia può legarsi sul fianco destro chiudendo così la toga a guisa di bandoliera.

La toga del Rettore ha sulle spalle una pellegrina di ermellino, attaccata sotto il colletto e lasciata libera ai lembi anteriori, tanto da consentire l'uso a bandoliera della stola di seta del colore della Facoltà, ma aggiunge all'altezza del petto il distintivo universitario fascista, ricamato in oro, su seta nera, di dimensioni doppie della fibula, sulla parte sinistra del davanti.

Tocco. — Di seta nera a piatto quadrato e montanti allargantisi in alto, sormontato da una mappa, di frangia d'oro per il Rettore, di seta rosso cremisi per il Senato accademico e pei professori di ruolo, e bordato in basso da una fascia che, per il Rettore, sarà in velluto nero, in accordo con le mostre della toga, e per gli altri di raso nero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

(291)

REGIO DECRETO 22 novembre 1928.
Uso facoltativo della divisa nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni da parte del Rettore, dei membri del Senato accademico e dei professori di ruolo della Regia università di Parma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' data facoltà al Rettore, ai membri del Senato accademico ed ai professori di ruolo della Regia università di Parma di fare uso nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1928 - Anno VII
Registro 23, foglio 361.

ALLEGATO *A*.

Descrizione della divisa del Rettore, dei membri del Senato accademico e dei professori di ruolo della Regia università degli studi di Parma.

Toga di panno colore rosso, con mantello di pelo bianco. La toga sarà orlata di pelo bianco anche sui risvolti

delle maniche ed avrà una filettatura, pure di pelo bianco, sul davanti, pel Rettore; sarà filettata di pelo bianco solo nel risvolto delle maniche per i membri del Senato accademico.

Tocco rosso, con bordo di pelo bianco.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

(292)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1929.
Autorizzazione all'Istituto centrale di credito, con sede in Roma, ad iniziare e ad esplicare la propria attività sociale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Vista la domanda 12 gennaio 1929, dell'Istituto centrale di credito intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni;
Ritenuto che in seguito alla preventiva autorizzazione di cui all'art. 7 del citato R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, l'Istituto centrale di credito ha ottenuta dal Tribunale, in data 4 corrente, l'omologazione del proprio atto costitutivo; e che di tale atto è stata fatta, in data 8 corrente, la trascrizione, e in data 9 e 10 corrente la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali e nel Bollettino delle società per azioni;
Ritenuto che, per la sua speciale funzione di organo finanziario delle Banche cattoliche ad esso aderenti l'Istituto deve provvedere alla costituzione del suo capitale sociale mediante la raccolta delle adesioni delle banche partecipanti ed il conseguente versamento della quota attribuita a ciascuna di esse;
Ritenuta la necessità e l'urgenza per l'Istituto, di iniziare senz'altro la sua attività sociale;
Visto che è stato intanto eseguito il versamento di lire 15,000,000 di capitale e che a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, gli è consentita perciò un'attività regionale;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Istituto centrale di credito » sedente in Roma, costituita con atto 19 dicembre 1928-VII, è autorizzata ad iniziare e ad esplicare la propria attività, limitatamente, per ora, alla Regione laziale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

(329)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1929.
Determinazione della misura della tassa camerale sull'agrocotto.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2729;
Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1928;

Determina:

La tassa camerale che la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, ha diritto di riscuotere sull'agrocotto venduto direttamente dai privati, è stabilita in L. 110 per una quantità di agrocotto corrispondente ad un quintale di citrato di calcio, contenente 64 per cento di acido citrico.

Roma, addì 18 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(330)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Devich di Cirillo, nato a Spalato il 28 marzo 1902 e residente a Trieste, via del Bosco n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Devis »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Devich è ridotto in « Devis ».
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(196)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Ferrant fu Antonio, nato a Trieste il 7 gennaio 1883 e residente a Trieste, via Piccardi n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ridu-

zione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ferranti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Ferrant è ridotto in « Ferranti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Ferrant nata Fornasari fu Antonio, nata il 9 aprile 1885, moglie;
2. Mario di Mario, nato il 30 dicembre 1914, figlio;
3. Stellio di Mario, nato il 27 luglio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(197)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Ferlettig fu Antonio, nato a Trieste il 14 dicembre 1872 e residente a Trieste, via P. Revoltella n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ferletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Ferlettig è ridotto in « Ferletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teobaldo di Giovanni, nato il 25 giugno 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(198)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Fischer fu Giuseppe, nato a Trieste il 18 marzo 1905 e residente a Trieste, via Rismondo n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pescatori »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Fischer è ridotto in « Pescatori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(199)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Gebauer fu Stefano, nato a Ragusa (Dalmazia) il 16 luglio 1892 e residente a Trieste, via Giulia, 84, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghebani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Gebauer è ridotto in « Ghebani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Editta Gebauer nata Schober di Francesco, nata il 24 giugno 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(200)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Carlo Gembrecich fu Matteo, nato a Cherso il 2 settembre 1876 e residente a Trieste, via Ginnastica n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gembrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Gembrecich è ridotto in « Gembrini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alberta Gembrecich nata Veit fu Giorgio, nata il 23 gennaio 1869, moglie;
2. Alberta di Carlo, nata il 29 agosto 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(201)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Brentella Cognarola in provincia di Padova.

Con decreto n. 8817 del 22 gennaio 1929-VII, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di 2ª categoria Brentella Cognarola (Padova) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 18 novembre 1928.

(335)

Approvazione delle modifiche apportate agli statuti di n. 6 Consorzi di scolo e bonifica in provincia di Rovigo.

Con decreti Ministeriali in data 21 gennaio 1929-VII, numeri da 493 a 4.3, sono stati rispettivamente approvati i nuovi statuti dei seguenti Consorzi di scolo e di bonifica della provincia di Rovigo:

1. Alto e Medio Polesine;
2. S.. Pietro e Paolo;
3. Valli d'Adria e Amolara;
4. Frassinelle e Pincara;
5. Dossi Vallieri;
6. Padano.

(336)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del prof. Sebastiano Cannata a componente il Consiglio provinciale sanitario di Palermo.

Si comunica che con R. decreto 9 dicembre 1928 (registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1929, registro n. 1, Interno, foglio n. 58) il sig. prof. Sebastiano Cannata è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Palermo, pel triennio 1927-29 in sostituzione del sig. prof. Giovanni De Cristina.

(337)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 237.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 811 — Data della ricevuta: 28 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Massa Luigi fu Bartolomeo — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Ammontare della rendita: L. 125 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data della ricevuta: 28 agosto 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione della ricevuta: Urcinoli Riccardo fu Domenico per conto del comune di San Mango del Calore — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 200 consolidato 5 per cento (Littorio), con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4422 — Data della ricevuta: 25 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Rosazzo Maria — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 49 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data della ricevuta: 10 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Colapietro Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 360 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 dicembre 1928 - Anno VII

(844) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 19.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.68	Belgrado	33.60
Svizzera	367.58	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.68	Albania (Franco oro)	365.60
Olanda	7.665	Norvegia	5.10
Spagna	312.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.543	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.10
Praga	56.65		
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	70.625
Peso argentino Oro	18.20	Rendita 3,50 % (1902)	65.25
Peso argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.093	Consolidato 5 %	80.95
Dollaro Canadese	19.03	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.425
Oro	368.40		

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 50
dal 10 al 16 dicembre 1928 - Anno VII

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Calosso	B	—	1
Id.	Cocconato	B	—	1
Id.	Costigliole d'Asti	B	—	1
Aosta (a)	Settimo Rottaro	B	1	—
Arezzo	Subbiano	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	1	—
Id.	Breno	B	—	1
Cremona	Volongo	B	—	1
Foggia	Accadia	B	1	—
Id.	Ascoli Satriano	B	1	—
Id.	Lucera	B	1	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Alatri	B	1	—
Id.	Arnara	B	1	—
Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Fiuggi	B	1	—
Id.	Morolo	B	—	1
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Lecce	Lecce	B	—	1
Modena	Monfestino	B	2	2
Novara	Vicolungo	B	—	1
Parma	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	Vigatto	B	3	—
Pavia	Bascapè	B	—	1
Id.	Gambolò	B	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	B	—	1
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Arsoli	B	1	—
Id.	Bracciano	B	—	1
Id.	Canterano	B	1	—
Id.	Castel Gandolfo	B	1	—
Id.	Castel S. Pietro R.	B	—	1
Id.	Cerreto	B	1	—
Id.	Ciciliano	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Nemi	B	1	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Rignano	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Buccino	Ov	—	1
Taranto	Massafra	B	1	—
Torino	La Loggia	B	—	1
Varese	Besozzo	B	—	1
Id.	Gorla Minore	B	—	1
Viterbo	Civita Castellana	B	—	1
			36	21

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Campobasso	Guglionesi	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	B	—	1
Palermo	Giuliana	B	—	1
			1	2

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	B	6	6
Id.	Borghetto di Borbera	B	2	1
Id.	Bosco Marengo	B	—	5
Id.	Calosso d'Asti	B	—	1
Id.	Capriata d'Orba	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	1	3
Id.	Cascrzo	B	1	1
Id.	Castagnole Lanza	B	—	1
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	—	2
Id.	Cisterna d'Asti	B	1	1
Id.	Cortazzone	B	—	1
Id.	Costigliole d'Asti	B	1	1
Id.	Frassineto Po	B	2	2
Id.	Frugarolo	B	3	1
Id.	Gavi	B	2	—
Id.	Grazzano	B	1	2
Id.	Isola d'Asti	B	—	1
Id.	Isola S. Antonio	B	—	1
Id.	Montaldeo	B	—	1
Id.	Montiglio	B	2	—
Id.	Novi Ligure	B	1	4
Id.	Piovera	B	2	—
Id.	Rosignano	B	2	1
Id.	Sale	B	—	1
Id.	S. Salvatore	B	3	—
Id.	Tonco	B	2	—
Id.	Tortona	B	—	2
Id.	Valmacca	B	—	1
Id.	Viarigi	B	2	1
Id.	Viguzzolo	B	—	1
Aosta (a)	Albiano	B	1	—
Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Brosso	B	1	—
Id.	Castelnuovo Nigra	B	1	—
Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Ivrea	B	2	1
Id.	Transella	B	1	—
Id.	Vistrorio	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Pescina	B	—	3
Arezzo	Bibbiena	B	1	—
Id.	Bucine	B	2	2
Id.	Castelfranco di Sopra	B	1	4
Id.	Cortona	B	2	27
Id.	Castiglion Fiorentino	B	5	3
Id.	Foiano della Chiana	B	—	2
Id.	Montevarchi	B	1	—
Id.	Pergine	B	—	2
Id.	Stia	B	—	3
Id.	Terranova Bracciolini	B	—	6
Ascoli Piceno	Fermo	B	1	1
Id.	Servigliano	B	—	1
Bergamo	Adrara S. Martino	B	—	1
Id.	Albano S. Alessandro	B	2	—
Id.	Albino	B	4	—
Id.	Almenno S. Bartol.	B	1	1
Id.	Arsago d'Adda	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Bergamo	Aviatico	B	4	—
Id.	Azzano S. Paolo	B	—	1
Id.	Bergamo	B	5	3
Id.	Boltiere	B	—	2
Id.	Borgonnito	B	1	1
Id.	Bottanuco	B	—	1
Id.	Calcinate	B	—	1
Id.	Calcio	B	6	1
Id.	Calvenzano	B	9	4
Id.	Caravaggio	B	12	3
Id.	Carenno	B	—	2
Id.	Carobbio degli Angeli	B	2	1
Id.	Castelli-Calepio	B	2	1
Id.	Cavernago	B	—	1
Id.	Cenate	B	10	2
Id.	Chiuduno	B	1	—
Id.	Cividate al Piano	B	—	2
Id.	Cologno al Serio	B	1	—
Id.	Comun Nuovo	B	—	1
Id.	Covo	B	1	—
Id.	Curdomo	B	1	—
Id.	Dalmine	B	2	2
Id.	Fara Olivana	B	—	1
Id.	Fontanella	B	3	3
Id.	Gandino	B	1	—
Id.	Gazzaniga	B	3	1
Id.	Gorlago	B	—	1
Id.	Isso	B	—	1
Id.	Marne	B	—	3
Id.	Martinengo	B	5	5
Id.	Misano di Gera d'Add.	B	4	1
Id.	Morengo	B	—	1
Id.	Mozzanico	B	2	1
Id.	Nembro	B	—	1
Id.	Orio al Serio	B	9	—
Id.	Osio Sotto	B	—	1
Id.	Palosco	B	1	2
Id.	Pedrengo	B	2	—
Id.	Ponte S. Pietro	B	1	—
Id.	Pumenengo	B	3	1
Id.	Riviera d'Adda	B	1	2
Id.	Rocca del Colle	B	8	3
Id.	Romano di Lombard.	B	6	2
Id.	S. Paolo d'Argoa	B	—	1
Id.	S. Pellegrino	B	1	—
Id.	Seriate	B	1	—
Id.	Spirano	B	4	1
Id.	Stezzano	B	5	3
Id.	Suisio	B	—	2
Id.	Telgate	B	—	3
Id.	Torre Boldone	B	—	2
Id.	Torre Pallavicina	B	—	1
Id.	Trescore Balneario	B	4	3
Id.	Treviglio	B	2	1
Id.	Valbrembo	B	1	—
Id.	Verdello	B	2	—
Id.	Vertova	B	2	—
Id.	Zanica	B	5	1
Id.	Zogno	B	5	1
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	—	1
Id.	Argelato	B	—	2
Id.	Castel Guelfo	B	—	3
Id.	Castel Maggiore	B	2	—
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Persiceto	B	1	1
Bolzano	Sluderno	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Brescia	Adro	B	—	2
Id.	Bagnolo Mella	B	1	—
Id.	Bedizzole	B	—	2
Id.	Borgosatollo	B	—	4
Id.	Bovezzo	B	1	—
Id.	Brescia	B	4	3
Id.	Calcinato	B	—	1
Id.	Carpenedolo	B	1	3
Id.	Castegnato	B	—	1
Id.	Castelcovati	B	—	3
Id.	Castenedolo	B	7	4
Id.	Castrezzato	B	2	—
Id.	Chiari	B	3	2
Id.	Coccaglio	B	—	1
Id.	Cologne	B	3	—
Id.	Comezzano-Cizzago	B	—	1
Id.	Desenzano sul Lago	B	—	1
Id.	Gargnano	B	—	1
Id.	Ghedi	B	6	2
Id.	Gottolengo	B	2	1
Id.	Iseo	B	—	2
Id.	Isorella	B	2	—
Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Lumezzane	B	1	—
Id.	Manerbio	B	—	2
Id.	Mazzano	B	1	—
Id.	Montichiari	B	7	13
Id.	Orzinuovi	B	1	8
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	5	4
Id.	Paratico	B	—	1
Id.	Pedergnaga-Oriana	B	—	1
Id.	Poncarale-Flero	B	5	1
Id.	Pontoglio	B	1	1
Id.	Preseglie	B	5	6
Id.	Quinzano d'Oglio	B	—	1
Id.	Rodengo-Saiano	B	1	—
Id.	Roccafranca	B	2	—
Id.	Rudiano	B	—	2
Id.	Sermione	B	1	—
Id.	Trenzano	B	1	4
Id.	Vallio	B	—	3
Id.	Vezza d'Oglio	B	2	—
Id.	Villachiara	B	2	—
Id.	Visano	B	3	7
Id.	Zone	B	1	—
Como	Albate	B	12	—
Id.	Albavilla	B	6	—
Id.	Albese	B	5	—
Id.	Albiolo	B	4	—
Id.	Annone di Brianza	B	2	—
Id.	Arcellasco	B	4	—
Id.	Alzate Brianza	B	3	—
Id.	Barzio	B	2	2
Id.	Barzanò	B	3	—
Id.	Binago	B	2	—
Id.	Breccia	B	5	—
Id.	Brenna	B	6	—
Id.	Cagno	B	4	—
Id.	Casatenuovo	B	1	3
Id.	Caslino	B	7	—
Id.	Casnate	B	3	—
Id.	Cassina Bizzardi	B	3	1
Id.	Cernusco	B	4	—
Id.	Cesello	B	6	2
Id.	Cirimido	B	3	1
Id.	Civate	B	8	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Como	Como	B	5	—
Id.	Dolzago	B	6	—
Id.	Erba	B	7	2
Id.	Faggeto Lario	B	7	—
Id.	Faloppio	B	1	—
Id.	Figliaro	B	5	—
Id.	Fino Mornasco	B	6	—
Id.	Gaggino	B	3	—
Id.	Garbagnate	B	4	—
Id.	Gironico	B	3	—
Id.	Introbio	B	1	2
Id.	Lieto Colle	B	5	—
Id.	Limido	B	3	—
Id.	Maslianico	B	3	—
Id.	Missaglia	B	7	—
Id.	Monticello	B	4	—
Id.	Oggiono	B	5	—
Id.	Olgiate Comasco	B	8	—
Id.	Olginate	B	2	—
Id.	Oltrona	B	4	1
Id.	Parlasco	B	9	—
Id.	Pasturo	B	1	3
Id.	Pusiano	B	5	—
Id.	Rebbio	B	7	—
Id.	Rovenna	B	2	—
Id.	Seprio	B	5	3
Id.	Sirone	B	3	—
Id.	Solbiate	B	2	—
Id.	Taceno	B	2	—
Id.	Torno	B	1	—
Id.	Trevano	B	2	—
Id.	Uggiate	B	3	—
Id.	Vertemate	B	4	—
Id.	Villa Guardia	B	2	—
Cremona	Annicco	B	—	1
Id.	Casaletto di Sopra	B	1	1
Id.	Casalmorano	B	—	1
Id.	Cremona	B	1	—
Id.	Cremosano	B	—	1
Id.	Dovera	B	—	1
Id.	Drizzona	B	1	2
Id.	Gabbioneta	B	1	—
Id.	Genivolta	BS	2	—
Id.	Offanengo	B	1	—
Id.	Paderno	B	—	1
Id.	Pandino	B	1	—
Id.	Pieve d'Olmi	B	1	—
Id.	Pizzighettone	B	1	2
Id.	Rivolta d'Adda	B	1	4
Id.	Romanengo	B	2	—
Id.	Soncino	B	2	2
Id.	Soresina	B	2	—
Id.	Stagno Lombardo	B	1	1
Id.	Torre de' Picenardi	B	1	2
Id.	Voltido	B	1	—
Cuneo	Alba	B	1	—
Id.	Beinette	B	—	1
Id.	Boves	B	1	—
Id.	Busca	B	1	—
Id.	Bra	B	1	—
Id.	Canale	B	1	—
Id.	Ceresole d'Alba	B	1	—
Id.	Cervasca	B	1	—
Id.	Cherasco	B	1	—
Id.	Cornegliano d'Alba	B	1	—
Id.	Cuneo	B	1	—
Cuneo	Diano d'Alba	B	1	—
Id.	Dogliani	B	1	—
Id.	Fossano	B	—	1
Id.	Govone	B	1	—
Id.	Mango	B	1	—
Id.	Magliano Alpi	B	1	—
Id.	Montà	B	1	1
Id.	Mondovì	B	—	1
Id.	Monforte d'Alba	B	1	—
Id.	Neive	B	1	—
Id.	Pozzolo Valle Uzzone	B	—	1
Id.	Saluzzo	B	—	1
Id.	Savigliano	B	1	—
Id.	S. Stefano Roero	B	1	—
Id.	Vernante	B	—	1
Id.	Vezza d'Alba	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	1	—
Id.	Poggio Renatico	B	1	—
Id.	S. Agostino	B	1	—
Firenze	Borgo S. Lorenzo	B	1	7
Id.	Brozzi	B	3	—
Id.	Casellina e Torri	B	—	1
Id.	Cerreto Guidi	B	—	1
Id.	Figline Valdarno	B	1	—
Id.	Firenze	B	1	1
Id.	Galluzzo	B	3	—
Id.	Lastra a Signe	B	—	1
Id.	Prato	B	—	1
Id.	Reggello	B	—	1
Id.	Scarperia	B	2	1
Id.	Voglia	B	2	—
Id.	Vicchio	B	1	1
Foggia	Foggia	B	—	2
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Forlì	B	—	1
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Genova	Crocefieschi	B	—	1
Id.	Genova	B	4	—
Id.	Masone	B	—	4
Id.	Recco	B	—	2
Grosseto	Compagnatico	B	1	—
Id.	Follonica	B	1	—
Id.	Gavorrano	B	3	—
Id.	Grosseto	B	12	—
Id.	Manciano	B	1	—
Id.	Massa Marittima	B	2	—
Id.	Scansano	B	1	—
Imperia	Imperia	B	2	—
Lecce	Lecce	B	—	1
Livorno	Campiglia Marittima	B	—	2
Id.	Collesalvetti	B	1	—
Id.	Livorno	B	1	1
Lucca	Borga	B	—	2
Id.	Camaiore	B	1	—
Id.	Capannori	B	4	—
Id.	Lucca	B	2	—
Id.	Seravezza	B	—	1
Mantova (a)	Asola	B	1	—
Id.	Bozzolo	B	1	—
Id.	Canneto sull'Oglio	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Mantova	Castellucchio	B	1	—
Id.	Gazzoldo	B	1	—
Id.	Goito	B	1	—
Id.	Marmirolo	B	1	—
Id.	Porto Mantovano	B	1	—
Id.	Roncoferraro	B	1	—
Id.	Roverbella	B	1	—
Id.	S. Giorgio	B	1	—
Messina	Barcellona P. di Gotto	B	1	—
Id.	Milazzo	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	1	1
Id.	Bareggio	B	1	2
Id.	Basiglio	B	—	1
Id.	Besana	B	1	10
Id.	Buccinasco	B	—	1
Id.	Busnago	B	—	1
Id.	Canegrate	B	—	1
Id.	Casalpusterlengo	B	1	5
Id.	Caselle Lurani	B	—	1
Id.	Castiglione d'Adda	B	—	1
Id.	Cesano Maderno	B	1	1
Id.	Codogno	B	—	7
Id.	Cornate d'Adda	B	3	1
Id.	Corno Giovine	B	1	3
Id.	Fombio	B	—	1
Id.	Lacchiarella	B	1	1
Id.	Livraga	B	—	1
Id.	Lodi	B	1	4
Id.	Lodivecchio	B	—	3
Id.	Graffignana	B	—	1
Id.	Mediglia	B	1	5
Id.	Mesero	B	—	1
Id.	Milano	B	2	8
Id.	Montanaso Lomb.	B	—	1
Id.	Morimondo	B	1	2
Id.	Novate Milanese	B	—	1
Id.	Pero	B	—	2
Id.	Pozzuolo	B	—	1
Id.	Renate Brianza	B	—	1
Id.	Rosate	B	—	1
Id.	Salerano al Lambro	B	—	3
Id.	S. Fiorano	B	—	1
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	—	1
Id.	Somaglia	B	—	3
Id.	Terranova	B	—	1
Id.	Trezzano sul Naviglio	B	—	1
Id.	Triuggio	B	—	1
Id.	Truccazzano	B	—	1
Id.	Veduggio	B	—	5
Id.	Zelo Buon Persico	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	2	—
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Cavezzo	B	—	1
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Modena	B	4	3
Id.	Pavullo	B	—	1
Id.	Sassuolo	B	—	1
Id.	Spilamberto	B	—	1
Napoli	Marigliano	B	2	—
Id.	Napoli	B	—	1
Id.	Nola	B	1	—
Novara	Boca	B	1	1
Id.	Borgolavezzaro	B	—	1
Id.	Borgo Ticino	B	—	1
Id.	Casale Corte Cerro	B	—	1
Id.	Casaleggio	B	—	2

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Novara	Casalino	B	1	3
Id.	Castelletto Ticino	B	—	1
Id.	Cavallirio	B	—	1
Id.	Comignago	B	—	3
Id.	Crodo	B	1	—
Id.	Cureggio	B	—	1
Id.	Garbagna	B	—	1
Id.	Gattico	B	—	1
Id.	Maggiora	B	1	—
Id.	Mézzomerico	B	1	—
Id.	Nibbiola	B	1	1
Id.	Novara	B	3	8
Id.	Pisano	B	1	—
Id.	Pombia	B	1	—
Id.	Recetto	B	—	1
Id.	Romentino	B	8	—
Id.	Vicolungo	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	—	1
Padova	Campodoro	B	1	—
Id.	Codevigo	B	1	—
Id.	Correzzola	B	1	—
Parma	Busseto	B	2	2
Id.	Fidenza	B	1	—
Id.	Fontanellato	B	—	2
Id.	Lesignano	B	—	1
Id.	Montechiarugolo	B	—	1
Id.	S. Lazzaro	B	—	5
Id.	S. Pancrazio	B	—	1
Id.	Soragna	B	3	—
Id.	Sorbolo	B	1	1
Id.	Traversetolo	B	2	—
Id.	Vigatto	B	2	1
Pavia	Albonese	B	—	1
Id.	Arena Po	B	1	1
Id.	Bascapè	B	1	—
Id.	Battuda	B	2	2
Id.	Bereguardo	B	2	—
Id.	Casatisma	B	—	2
Id.	Casteggio	B	1	2
Id.	Castelnovetto	B	1	1
Id.	Cervesina	B	—	2
Id.	Chignolo Po	B	1	—
Id.	Costa de' Nobili	B	—	1
Id.	Dorno	B	—	3
Id.	Gambolò	B	1	—
Id.	Giussago	B	—	2
Id.	Gravellona	B	—	1
Id.	Groppello Cairoli	B	—	1
Id.	Mede	B	1	2
Id.	Mezzana Rabattone	B	—	1
Id.	Montalto Pavese	B	—	1
Id.	Montebello	B	1	1
Id.	Montubeccaria	B	3	1
Id.	Mornico Losana	B	—	1
Id.	Ottobiano	B	—	1
Id.	Pieve del Cairo	B	—	1
Id.	Pizzale	B	—	1
Id.	Ponte Nizza	B	—	1
Id.	Rognano	B	—	1
Id.	Sannazzaro de' Burg.	B	—	1
Id.	S. Angelo	B	—	1
Id.	Santa Cristina	B	—	1
Id.	Santa Giuletta	B	—	1
Id.	Scaldasole	B	—	1
Id.	Stradella	B	1	—
Id.	Torre Beretti	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Pavia	Torre d'Arese	B	1	1
Id.	Torriano	B	1	—
Id.	Valle Lomellina	B	1	—
Id.	Varzi	B	1	—
Id.	Vellezzo Bellini	B	—	1
Id.	Vidigulfo	B	2	—
Id.	Vigevano	B	1	3
Id.	Villanterio	B	1	1
Id.	Voghera	B	—	3
Perugia	Città di Castello	B	4	2
Id.	Deruta	B	2	2
Id.	Foligno	B	—	1
Id.	Perugia	B	11	10
Piacenza	Agazzano	B	1	1
Id.	Alseno	B	1	—
Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Bobbio	B	1	—
Id.	Borgonovo	B	—	1
Id.	Cadeo	B	8	—
Id.	Calendasco	B	1	2
Id.	Castell'Arquato	B	1	—
Id.	Castel S. Giovanni	B	2	1
Id.	Castelvetro	B	—	4
Id.	Cortemaggiore	B	1	2
Id.	Gazzola	B	—	1
Id.	Monticelli	B	3	—
Id.	Podenzano	B	1	—
Id.	Ponte dell'Olio	B	1	—
Id.	Pontenure	B	1	1
Id.	Rottofreno	B	—	2
Id.	S. Pietro	B	3	—
Id.	Travo	B	—	3
Id.	Vernasca	B	—	4
Id.	Ziano	B	1	—
Pisa (*a*)	Calcinaia	B	1	—
Id.	Cascina	B	15	1
Id.	Montopoli Valdarno	B	3	—
Id.	Pisa	B	8	—
Id.	Ponsacco	B	1	—
Id.	Pontedera	B	1	1
Id.	S. Miniato	B	1	—
Id.	Santa Croce sull'Arno	B	2	—
Id.	Santa Luce Oriano	B	4	1
Id.	Vicopisano	B	1	—
Id.	Volterra	B	3	—
Pistoia	Larciano	B	1	—
Id.	Monsummano	B	—	1
Id.	Montale	B	1	—
Id.	Pieve a Nievole	B	1	1
Id.	Pistoia	B	3	1
Id.	S. Marcello	B	3	—
Ravenna	Bagnacavallo	B	2	—
Id.	Cotignola	B	1	—
Id.	Lugo	B	3	3
Id.	Ravenna	B	1	4
Id.	S. Angelo sul Santer.	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	1	—
Id.	Cadelbosco	B	2	—
Id.	Campegine	B	—	1
Id.	Casalgrando	B	1	3
Id.	Castellarano	B	—	1
Id.	Cavriago	B	1	1
Id.	Gattatico	B	—	4
Id.	Novellara	B	3	—
Id.	Reggio Emilia	B	1	—
Id.	S. Martino in Rio	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Reggio nell'Emilia	S. Ilario d'Enza	B	1	2
Id.	Scandiano	B	1	—
Rieti	Monte S. Giovanni	B	1	1
Id.	Rieti	B	8	—
Id.	Scandriglia	B	—	1
Roma	Artena	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Castel Gandolfo	B	—	1
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	—	1
Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Leprignano	B	1	—
Id.	Marino	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Poli	B	1	—
Id.	Roma	B	31	7
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Sezze	B	—	1
Id.	Terracina	B	1	—
Id.	Tivoli	B	1	—
Rovigo	Adria	B	1	—
Id.	Pettorazza	B	—	3
Salerno	Baronissi	B	—	1
Id.	Eboli	Bf	1	1
Id.	Montecorvino Rovella	B	1	1
Savona	Cairo Montenotte	B	2	—
Id.	Loano	B	1	—
Siena	Asciano	B	6	—
Id.	Montalcino	B	1	—
Id.	Montepulciano	B	1	1
Id.	Monteroni d'Arbia	B	6	—
Id.	Siena	B	3	2
Siracusa	Siracusa	B	1	—
Sondrio	Ardenno	B	24	—
Id.	Bormio	B	1	—
Id.	Chiuro	B	—	1
Id.	Colorina	B	—	1
Id.	Delebio	B	1	—
Id.	Dubino	B	1	—
Id.	Ponte	B	6	2
Id.	Sernio	B	—	1
Id.	Tartano	B	3	2
Terni	Amelia	B	2	2
Id.	Orvieto	B	2	2
Id.	Porano	B	1	2
Torino	Andezeno	B	1	—
Id.	Angrogna	B	1	—
Id.	Avigliana	B	1	—
Id.	Barbania	B	—	1
Id.	Carignano	B	9	1
Id.	Caselle Torinese	B	1	—
Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Favria	B	1	1
Id.	Forno Canavese	B	1	—
Id.	Giaveno	B	4	—
Id.	La Loggia	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	2	—
Id.	Pancalieri	B	—	1
Id.	Pecetto Torinese	B	1	—
Id.	Pralormo	B	—	3
Id.	Rivalba	B	1	—
Id.	Rivara	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Torino	Santena	B	1	—
Id.	Torino	B	—	1
Id.	Verolengo	B	—	1
Trento	Ala	B	7	—
Id.	Arco	B	1	—
Id.	Arno	B	1	—
Id.	Bezzecca	B	1	—
Id.	Brèsino	B	1	—
Id.	Coredo	B	1	—
Id.	Denno	B	—	2
Id.	Flavon	B	1	1
Id.	Isera	B	1	2
Id.	Malè	B	10	2
Id.	Mori	B	9	2
Id.	Moarna	B	2	—
Id.	Nogaredo	B	3	—
Id.	Preghena	B	3	—
Id.	Sasso	B	1	—
Id.	Tassullo	B	1	—
Id.	Tuenno	B	10	—
Varese	Azzate	B	1	1
Id.	Besozzo	B	2	—
Id.	Cadegliano	B	—	2
Id.	Cairate	B	1	—
Id.	Castiglione	B	1	—
Id.	Cissago	B	1	—
Id.	Comabbio	B	1	2
Id.	Cuvio	B	—	1
Id.	Fagnano	B	—	1
Id.	Ferno	B	1	1
Id.	Galliate	B	2	1
Id.	Gavirate	B	1	—
Id.	Laveno Mombello	B	1	—
Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Morosolo	B	1	—
Id.	Sesto Calende	B	2	1
Id.	Sumirago	B	—	1
Id.	Valganica	B	1	1
Id.	Val Marchirolo	B	2	10
Id.	Varese	B	1	—
Id.	Venegono	B	—	1
Vercelli	Bianzè	B	—	1
Id.	Borgo Vercelli	B	1	1
Id.	Cavaglià	B	—	1
Id.	Lessona	B	1	1
Id.	Olcenengo	B	1	—
Id.	Ronsecco	B	1	—
Id.	Salussola	B	2	—
Id.	Stroppiana	B	2	—
Id.	Tricerro	B	1	—
Id.	Villata	B	—	1
Verona	Belluno Veronese	B	1	1
Id.	Fumane	B	—	1
Id.	Mozzecane	B	1	—
Id.	Verona	B	1	—
Id.	Zevio	B	1	—
Viterbo	Bagnoregio	B	1	—
Id.	Civita Castellana	B	5	—
Id.	Graffignano	B	2	—
Id.	Soriano nel Cimino	B	2	—
Id.	Viterbo	B	7	—
Id.	Vitorchiano	B	2	—
			1071	683

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.				
Aosta (*a*)	Courmajeur	S	1	—
Id.	La Salle	S	1	—
Arezzo	Bucine	S	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	1	—
Avellino	Forino	S	—	3
Forlì	Forlimpopoli	S	1	—
Lucca	Lucca	S	—	2
Modena	Concordia	S	1	—
Id.	Modena	S	1	—
Perugia	Sellano	S	2	2
Pola	Buie	S	—	1
Id.	Grisignana	S	1	—
Id.	Umago	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	2	2
Siena	Sinalunga	S	1	—
Torino	Bosconero	S	—	1
Treviso	Chiarano	S	1	1
Id.	Colle Umberto	S	1	—
Id.	Crocetta Trevigiana	S	—	1
Trieste	Trieste	S	6	2
Udine	S. Vito di Fagagna	S	—	1
Venezia	S. Stino di Livenza	S	1	—
Vicenza	Poiana Maggiore	S	—	1
			22	18
Morva.				
Bergamo	Capriate S. Gervasio	E	—	1
Napoli	Napoli	E	9	1
			9	2
Farcino criptococcico.				
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Capriglia	E	—	1
Id.	Grottaminarda	E	1	—
Bari delle Puglie	Andria	E	1	—
Id.	Bari	E	1	—
Id.	Canosa	E	—	1
Catania	Adernò	E	2	—
Messina	Caronia	E	—	1
Id.	Messina	E	2	1
Modena	Modena	E	1	—
Napoli	Acerra	E	1	—
Id.	Caivano	E	1	—
Id.	Casamicciola	E	2	—
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Maddaloni	E	1	—
Id.	Napoli	E	4	1
Id.	Ottaiano	E	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	2	—
Id.	S. Maria Capua Vet.	E	1	—
Pisa (*a*)	Bagni S. Giuliano	E	5	—
Id.	Vecchiano	E	—	1
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Bracigliano	E	1	—
Salerno	Buccino	E	1	—
Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	3	—
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Savona	Albenga	E	1	—
			38	6

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rabbia.			
Agrigento	Cianciana	E	—	1
Id.	Grotte	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Cn	—	1
Id.	Castelcolonna	Cn	—	1
Id.	Senigallia	Cn	—	1
Napoli	Caserta	Cn	—	1
Id.	Frattamaggiore	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	5
Id.	Pompei	Cn	—	1
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Pozzuoli	Cn	—	1
Roma	Roma	Cn	—	2
			—	17
	Rogna.			
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	1	—
Id.	Aquila	O	1	—
Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Roccacasale	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	1
Frosinone	Paliano	O	1	—
Napoli	Maddaloni	E	—	1
Perugia	Foligno	O	3	—
Rieti	Posta	O	2	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Roccamassima	O	1	—
Id.	Roma	O	9	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Terni	Narni	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Castel S. Elia	O	1	—
Id.	Farnese	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			33	2
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Causano	O	1	—
Id.	Castel del Monte	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	1	—
Brindisi	Brindisi	O	1	1
Id.	S. Pietro Vernotico	O	1	1
Foggia	Ascoli Satriano	O	2	—
Id.	Foggia	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Id.	S. Nicandro Gargan.	O	1	—
Id.	S. Paolo di Civitate	O	1	—
Id.	Stornara	O	1	—
Frosinone	Trevi nel Lazio	O	1	—
Lecce	Caprarica	O	1	—
Id.	Lecce	O	12	1
Id.	Salve	O	1	—
Id.	Squinzano	O	—	1
Id.	Surbo	O	—	2
	Segue *Vaiuolo ovino.*			
Pisa (*a*)	Bagni di Casciana	O	1	—
Id.	Chianni	O	1	—
Id.	Vicopisano	O	1	—
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Monte Libretti	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Id.	Roma	O	3	—
Id.	Sermoneta	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Eboli	O	1	—
Id.	Sala Consilina	O	2	—
			44	6
	Aborto epizootico.			
Chieti	Castelfrentano	B	7	—
Ferrara	Portomaggiore	B	1	—
Modena	Cavezzo	B	1	—
Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Modena	B	1	—
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Ravarino	B	—	3
Id.	S. Cesario	B	1	—
Id.	S. Prospero	B	1	—
Id.	Spilambergo	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Bagnolo in Piano	B	1	—
Id.	Bibbiano	B	1	—
Id.	Poviglio	B	—	1
Id.	Reggio Emilia	B	3	—
Id.	Rio Saliceto	B	1	1
Id.	S. Ilario d'Enza	B	1	—
Viterbo	Sutri	B	1	—
			22	6
	Tubercolosi bovina.			
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	B	—	1

(118)

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	19	51	57
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	53	642	1754
Malattie infettive dei suini	17	23	40
Morva	2	2	11
Farcino criptococcico	10	29	44
Rabbia	4	12	17
Rogna	8	22	35
Vaiuolo ovino	9	31	50
Aborto epizootico	5	17	28
Tubercolosi bovina	1	1	1

B *bovina*. Bf *bufalina*. O *ovina*. Cp *caprina*. S *suina*. E *equina*. P *pollame*. Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

Rossi Enrico, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.